

MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO E DALLA LOMBARDIA

1) MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO LA LOMBARDIA

A) suini da riproduzione

I suini devono:

1) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I (alla Decisione 2008/185); attualmente l'unico territorio nazionale in allegato I è la provincia di Bolzano

oppure

2) provenire:

- a. da Stati membri o regioni di cui all'allegato II (alla Decisione 2008/185); e
- b. da un'azienda in cui:
 - i. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata nell'azienda in causa negli ultimi 12 mesi;
 - ii. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall'azienda di origine dei suini; tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell'autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui all'art.1, punto 2 della Decisione 2008/185 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all'azienda in causa;
 - iii. negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la MA;
 - iv. i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un'indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE; tale indagine deve aver dimostrato l'assenza della MA e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE;
 - v. negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoonosanitario inferiore riguardo alla MA, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l'individuazione della malattia;

Attualmente l'unico territorio nazionale in grado di garantire quanto previsto al presente punto 2) è la Regione Friuli Venezia Giulia

Per la movimentazioni di suini da riproduzione dal restante territorio nazionale (con l'esclusione quindi di Bolzano e Friuli Venezia Giulia) vanno applicate le condizioni previste al successivo punto 3).

3) condizioni:

- a. la MA deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
- b. un programma di controllo ed eradicazione della MA, conforme ai criteri fissati nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell'autorità competente;
- c. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
- d. nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;
- e. i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell'anticorpo gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95 %:

MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO E DALLA LOMBARDIA

Classe consistenza	Numerosità animali da campionare
< = 50	tutti
50-65	48-58
56-75	60-65
76-90	65-73
91-100	75

- f. i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno 90 giorni.

Il rispetto di tali condizioni deve essere certificato dal Servizio Veterinario territorialmente competente riportando la seguente dicitura *"sono rispettate le condizioni di cui alla Dec.2008/185, art. 3, comma 3 e i suini sono stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo in data....."*

B) suini da ingrasso

I suini devono:

1) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I (alla Decisione 2008/185); attualmente l'unico territorio nazionale in allegato I è la provincia di Bolzano

oppure

2) provenire:

- a. da Stati membri o regioni di cui all'allegato II (alla Decisione 2008/185); e
- b. da un'azienda in cui:
 - i. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata nell'azienda in causa negli ultimi 12 mesi;
 - ii. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall'azienda di origine dei suini; tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell'autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui all'art.1, punto 2 della Decisione 2008/185 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all'azienda in causa;
 - iii. negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la MA;
 - iv. i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un'indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l'assenza della MA e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE;
 - v. negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla MA, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l'individuazione della malattia;

Attualmente l'unico territorio nazionale in grado di garantire quanto previsto al presente punto 2) è la Regione Friuli Venezia Giulia.

Per la movimentazioni di animali dalla restante parte del territorio nazionale (con l'esclusione quindi di Bolzano e Friuli Venezia Giulia) vanno applicate le condizioni previste al successivo punto 3).

3) condizioni:

- a. la MA deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO E DALLA LOMBARDIA

- b. un programma di controllo ed eradicazione della MA, conforme ai criteri fissati nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell'autorità competente;
- c. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
- d. un'indagine sierologica per l'individuazione della MA, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;
- e. i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l'introduzione da un'azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un'indagine sierologica equivalente a quella di cui alla lettera d.

Il rispetto di tali condizioni deve essere certificato dal Servizio Veterinario territorialmente competente riportando la seguente dicitura *"sono rispettate le condizioni di cui alla Dec.2008/185, art. 4, comma 3 e i suini sono stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo in data....."*

2) MOVIMENTAZIONI DI SUINI DALLA LOMBARDIA

Non è possibile movimentare suini da riproduzione e da ingrasso verso Bolzano e Friuli Venezia Giulia

La movimentazione di suini verso il Veneto deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 1), lettera A, punto 3) e punto 1, lettera B punto 3).

La movimentazione di suini da riproduzione verso il restante territorio nazionale (con l'esclusione di Bolzano e Friuli Venezia Giulia) deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, ovvero mod.4 a firma dell'allevatore, a condizione che le qualifiche sanitarie per MVS e MA siano correttamente registrate ed aggiornate in BDN/BDR.